



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ANNO 2025

N. 63 del Reg. Delibere

OGGETTO: ART 20 D LGS 175/2016 - REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2024 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – ART. 30 D.LGS 201/2022 RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA' IN-HOUSE, AGGIORNAMENTO 2024

L'anno 2025 , il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Baiutti Giorgio	Sindaco	Presente
Artico Federico	Vice Sindaco	Presente
Iannis Barbara	Consigliere	Presente
Ellero Manuel	Consigliere	Presente
Fabbro Lorenzo	Consigliere	Presente
Clocchiatti Marco	Consigliere	Presente
Forgiarini Federica	Consigliere	Presente
Vanone Alessandra	Consigliere	Presente
Di Giusto Luca	Consigliere	Presente
Bonassi Barbara	Consigliere	Presente
Pezzetta Francesca	Consigliere	Presente
Zinutti Angelo	Consigliere	Presente
Piron Filippo	Consigliere	Presente
Merlino Fabrizio	Consigliere	Presente
Fadini Lorenzo	Consigliere	Presente
Lolli Sofia	Consigliere	Presente
Bertossio Sergio	Consigliere	Presente

Assiste il Segretario Peresson Dott.ssa Daniela.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Baiutti Giorgio nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: ART 20 D LGS 175/2016 - REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2024 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – ART. 30 D.LGS 201/2022 RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA' IN-HOUSE, AGGIORNAMENTO 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 recante il nuovo Testo unico in materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

CONSIDERATO che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto n. 175/2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO che l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - Tusp, prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;

CONSIDERATO che il provvedimento di revisione periodica partecipazioni detenute al 31/12/2024 adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP può essere trasmesso alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l'applicativo "*Partecipazioni*", fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

CONSIDERATO altresì che la comunicazione è obbligatoria anche in assenza di dati; in tale ipotesi va resa esplicita dichiarazione attraverso l'applicativo. Nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP il provvedimento adottato dall'organo competente, che attesta la non detenzione di partecipazioni in società, deve essere caricato a sistema;

DATO ATTO:

- che per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 06/10/2017 il Comune di Tricesimo ha adottato il piano previsto dall'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016 dando atto del mantenimento delle partecipazioni dirette possedute

1) NET s.p.a.;

2) CAFC s.p.a.;

- che nel piano suddetto non erano state analizzate, sulla scorta dell'interpretazione invalsa al tempo, le partecipazioni indirettamente possedute in quanto la rilevanza del concetto di controllo societario non si riteneva estesa alle partecipazioni minoritarie delle società in-house;

- che a seguito di apposita richiesta di parere alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia da parte del Comune di Tarcento è stato chiarito che rientrano nel concetto di partecipazioni indirette soggette al piano di revisione delle partecipazioni pubbliche tutte le partecipazioni possedute dalle società in house sulla scorta del concetto di controllo analogo;

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (Nelle more di applicazione della soglia di € 1ML, il valore di fatturato medio applicabile per i trienni antecedenti a quello 2017-2019 ai sensi del comma 12-quinquies dell'art. 26 è pari a € 500.000,00);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;*

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale del Comune sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (in house);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Tricesimo, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione
- che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 20 comma 1;
- che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

DATO ATTO CHE:

- la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);

- il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;

- l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quoted"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;

- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi);

- nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Tricesimo risulta essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette, nei confronti delle quali svolge un controllo analogo congiunto ai sensi dei rispettivi statuti:

1) NET s.p.a.: totale azioni: 1348; valore nominale: €1,00; valore nominale totale: €1.348,00; partecipazione: 0,014%;

2) CAFC s.p.a.: totale azioni: 4031; valore nominale: € 51,65; valore nominale totale: € 208.201,15; partecipazione: 0,468742%;

- che le due società di cui sopra detengono a loro volta partecipazioni societarie, che quindi rappresentano, per il Comune di Tricesimo, partecipazioni indirette:

1) la NET s.p.a. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

a) EXE s.p.a. in liquidazione (partecipazione indiretta del Comune di Tricesimo pari al 0,003367%);

b) ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l. (partecipazione indiretta del Comune di Tricesimo pari al 0,000047%);

2) la CAFC s.p.a. detiene partecipazioni societarie nelle seguenti società:

a) ACQUEDOTTO POIANA s.p.a. (partecipazione indiretta del Comune di Tricesimo pari a 0,239058%)

VISTE le "Linee guida" del Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti ("Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"), pubblicate sul Portaletesoro.mef.gov.it nonché le schede di rilevazione rese disponibili dal Ministero quale ausilio all'adempimento;

ACQUISITA dalle società direttamente partecipate la documentazione utile e di supporto agli adempimenti previsti dall'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (prot. 18365, 19379, 19068, 19067) - Allegato 1_ schede partecipate;

RICHIAMATO il precedente piano annuale di razionalizzazione periodica delle partecipate già adottato dal Comune di Tricesimo ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 con deliberazione n. 54 del 27/12/2024 del Consiglio Comunale, riferito alle partecipazioni detenute al 31/12/2023;

DATO ATTO che dal piano di cui sopra è emerso che non vi era la necessità di procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute direttamente, mentre per le partecipazioni indirette prevedeva:

- la dismissione, tramite procedura di liquidazione, della partecipazione indiretta EXE s.p.a. detenuta per il tramite di NET s.p.a. Già con atto del 28/07/20217 la società è stata posta in liquidazione, detta procedura risulta attualmente ancora in corso. Il liquidatore, con decreto del 10 settembre 2021, ha disposto l'avvio dei procedimenti d'iscrizione d'ufficio della cancellazione della società ai sensi dell'art. 2490 c.c.

VISTO il documento "Allegato A", da redigersi solo per le partecipazioni dirette, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 approvato con deliberazione di C.C. 54/2024;

VISTO l'esito della revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2024, come risultante nel documento "Allegato B" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e così riassumibile per ciascuna delle società partecipate:

DIRETTE

- NET s.p.a.:
- CAFC s.p.a

INDIRETTA tramite CAFC s.p.a.

ACQUEDOTTO POIANA s.p.a.

INDIRETTE tramite NET s.p.a.:

EXE s.p.a. in liquidazione
ECO SINERGIE Soc. Cons. a r.l.

RICHIAMATO il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed in particolare l'art. 30 che:

- al comma 1 prevede che i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti effettuino la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, compresi gli affidamenti a società in house;
- al comma 2 che la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno; nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

DATO ATTO che le società in house del comune di Tricesimo sono la NET s.p.a. ed il CAFC s.p.a, entrambe gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica (servizio rifiuti e idrico integrato), pertanto deve essere adottata la relazione annuale prevista dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 sopra richiamato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 22/25 del 27.11.2025 adottata da AUSIR, Autorità unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti del Friuli Venezia Giulia, acquisita al protocollo comunale n. 3948 del 28/11/2025, dalla quale si evince che AUSIR è tenuta ad effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel territorio di competenza e cioè, nell'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, integrato, per il solo servizio idrico, dal territorio di 11 Comuni della Regione Veneto;

VISTA la relazione di ricognizione, riferita all'anno 2024 predisposta da AUSIR relativamente tutte le gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

dell'Ambito territoriale Ottimale regionale, allegata alla deliberazione di cui sopra e trasmessa a tutti i comuni inclusi nell'ATO regionale – Allegato C;

RICHIESTO all'Organo di Revisione il parere sul presente deliberato, che benché non sia obbligatorio ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. 267/2000, la Corte dei Conti ritiene "opportuno", raccomandandone l'acquisizione, in un attico di collaborazione del Revisore con il Consiglio Comunale;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio economico finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

PRESO ATTO infine del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

UDITI GLI INTERVENTI:

Trattandosi di un punto tecnico il Sindaco invita il Segretario a fornire una breve illustrazione dello stesso.

Il Segretario elenca le partecipazioni dirette e indirette detenute dal Comune di Tricesimo alla data del 31.12.2024. Fornisce poi un aggiornamento circa le partecipazioni indirette per le quali risulta ancora detenuta una piccola quota della società EXE, partecipata da NET SpA, in quanto la stessa è ancora in liquidazione. Per questa partecipazione era già stata deliberata la dismissione da parte di NET Spa.

Per tutte le altre partecipazioni la proposta è quella del mantenimento, giacché sussistono e permangono tutti i requisiti previsti dal D. Lgs. 175/2016.

Il consigliere Piron coglie l'occasione della discussione sulle partecipate per aprire una parentesi rispetto al CAFC, per il quale si continua a ritenere adeguato il servizio nonostante i disservizi che molti residenti del Comune sopportano con il fenomeno dell'acqua gialla.

La problematica permane da anni e nulla è cambiato. Secondo Piron il Comune ha il dovere politico di muoversi anche autonomamente, incaricando dei tecnici competenti di elaborare uno studio di fattibilità da sottoporre al CAFC per l'approvazione e l'attuazione.

Il Sindaco ribadisce quanto già affermato in altre occasioni, ovvero che con il CAFC c'è una interlocuzione continua facilitata anche dal fatto che i referenti di CAFC conoscono molto bene il territorio tricesimano e le relative problematiche.

Il Sindaco riepiloga poi gli interventi già realizzati e quelli che partiranno a breve. In proporzione al numero degli abitanti il Comune di Tricesimo è uno di quelli che ha avuto più investimenti da parte del CAFC.

Si continuerà inoltre con la posa di raccordi tra le tratte di acquedotto fino ad ora isolate, in modo da favorire una circolazione costante dell'acqua ed evitare ristagni e depositi di materiale solido.

Si continuerà a rappresentare le esigenze di Tricesimo anche direttamente con il direttore Battiston.

Per il 2026 gli investimenti previsti sono circa di 800.000 euro.

Il consigliere Zinutti concorda sull'opportunità di mantenere un dialogo costante con il CAFC.

Non essendoci interventi si passa al voto

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 5 (Merlino, Fadini, Piron, Zinutti, Lolli), contrari n. = su n. 17 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione rappresenta il provvedimento ricognitivo obbligatoriamente previsto dall'art. 20, c. 1 del D. Lgs. 175/2016 per le partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente al 31/12/2024 e dall'art. 30 D.Lgs. 201/2022 per i servizi pubblici a rilevanza economica gestiti attraverso società in house, aggiornamento anno 2024;

- 2) DI APPROVARE la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/12/2024 con riferimento alle partecipazioni dirette detenute al 31/12/2023 "Allegato A", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare;
- 3) DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Tricesimo alla data del 31/12/2024 individuandole come da documento "Allegato B", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione consiliare, redatto in base alle schede informative pervenute dalle società partecipate (Allegato 1);
- 4) DI DARE ATTO che dall'analisi delle schede informative contenute nell'Allegato 1 e nell'Allegato B, emerge che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni dirette detenute. Per quanto riguarda la partecipazione indiretta in EXE s.p.a in liquidazione, posseduta tramite NET s.p.a, si è in attesa della conclusione della procedura liquidatoria avviata in data 28/07/2017 con deliberazione dell'Assemblea dei soci di EXE spa, a seguito della quale il liquidatore, con decreto del 10 settembre 2021, ha disposto l'avvio del procedimento d'iscrizione d'ufficio della cancellazione della società ai sensi dell'art. 2490 c.c. Alla data odierna non è possibile individuare un termine attendibile per la conclusione della suddetta fase di liquidazione;
- 5) DI DARE ATTO che la ricognizione periodica, aggiornamento 2024, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house è stata redatta dall'ATO, Ambito territoriale Ottimale regionale, e viene allegata alla presente deliberazione costituendo appendice alla ricognizione delle società partecipate di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 - Allegato C;
- 6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate dal Comune;
- 7) DI COMUNICARE l'esito della presente ricognizione ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al DM 25 gennaio 2015, e s.m.i., tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 175/2016;
- 8) DI PUBBLICARE la presente ricognizione nella apposita sezione del sito istituzionale in "Amministrazione trasparente";

Con successiva deliberazione, con voti favorevoli n. 17 astenuti n. =, contrari n. = su n. 17 consiglieri presenti aventi diritto al voto, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art.17, c.12, lett. a) LR 17/2004

Esaurita la discussione sul punto il Sindaco propone di anticipare il punto 7 dell'originario ordine del giorno (programma incarichi) in modo poi da trattare di seguito i punti, tra loro strettamente correlati, di DUP e bilancio.

La proposta trova il consenso unanime del Consiglio.



COMUNE DI TRICESIMO

PROVINCIA DI UDINE

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ART 20 D LGS 175/2016 - REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE SOCIETARIE DETENUTE AL 31/12/2024 E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE – ART. 30 D.LGS 201/2022 RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA' IN-HOUSE, AGGIORNAMENTO 2024

N. del. 2025/63

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Tricesimo, lì 11 dicembre
2025

Il Responsabile

DOTT.SSA BARBARA MOLARO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Comune di Tricesimo, lì 11 dicembre 2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA BARBARA MOLARO

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.,

Il Presidente
Baiutti Giorgio

Il Segretario
Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 02/01/2026 al 17/01/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Tricesimo, lì 02/01/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
Caterina Salvatori

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2025, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.17, comma 12 lett. A) della Legge Regionale 17 del 24/05/2004.

Lì 02/01/2026

Il Responsabile dell'esecutività
Caterina Salvatori